



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 19 gennaio 2006

RIUNIONE C.A.F. DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006 – INIZIO ORE 14.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

1) Reclamo G.S. LUZZARA CALCIO

avverso decisioni merito gara
Sanmartinese/Luzzara del 20.11.2005
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del
7.12.2005)

RINVIATO, su istanza di parte, alla riunione
del 26.1.2006

2) “ C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA

avverso decisioni merito gara U.S. Virtus
Ancona/C.R.A.L. Palombina Vecchia del
22.10.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche – Com Uff. n. 60 del 7.12.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera
della Commissione Disciplinare e ripristina
quella del Giudice Sportivo

3) “ A.S.D. CORNETO TARQUINIA

avverso le sanzioni, dell'inibizione
inflitta al Sig. Ottoni Candido fino al
30.6.2006 e della squalifica inflitta al
calciatore Catini Manuel fino al
20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo
di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Lazio del Settore Giovanile e Scolastico –
Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.

4) “ A.S.D. BOJANO

avverso la sanzione della squalifica per
quattro gare effettive inflitta al calciatore
D'Antò Domenico (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82
del 5.1.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.

- 5) “ **PROCURATORE FEDERALE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art.29 commi 5 e 9 C.G.S.
avverso il proscioglimento del Sig. Doria Alessandro e dell’A.S.D. Vigor Pollenza a seguito di proprio deferimento, rispettivamente per violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 2, comma 4, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005).
- 6) “ **A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D.** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell’inibizione per anni uno inflitta al Sig. Ciagli Marino e l’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 e 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005)
- 7) **PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** **RESPINTO**
avverso il proscioglimento del calciatore Caminati Pier Paolo a seguito di proprio deferimento (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 163/C del 21.12.2005)